



Studio Associato Bassi-Avanzini

Dottori Commercialisti - Revisori contabili

Circolare n. 3 del 12/03/2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Comunicazione ENEA ristrutturazioni Anno 2018

SCADENZA PER INVIO DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 01 APRILE 2019 per interventi che sono stati ultimati dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018.

La **novità** è stata pubblicata sul **sito dell'ENEA** che, a seguito delle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico, ha informato gli utenti che per i **lavori di ristrutturazione effettuati nel 2018** che comportano anche un risparmio energetico, e al fine dell'accesso alla **detrazione fiscale del 50%**, l'invio potrà essere posticipato al 1° aprile 2019.

Riepiloghiamo brevemente per quali lavori:

Comunicazione ENEA anche per i lavori di ristrutturazione: è in fase di pubblicazione il portale online per l'invio dei documenti necessari per beneficiare della **detrazione del 50%** sulle spese sostenute nel 2018.

L'obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, sarà rivolto soltanto ad alcune **tipologie di lavori** e sul sito dell'ENEA è specificato **quali sono**.

Non sono stati pubblicati i dettagli tecnici e operativi sulla comunicazione ENEA per il bonus ristrutturazioni 2018, ma quello che si evince è che l'adempimento riguarderà esclusivamente i lavori che comportano un **risparmio energetico**.

Così come già previsto per l'Ecobonus, al fine di beneficiare della detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute sarà obbligatorio inviare un'apposita **comunicazione** contenente i **dettagli tecnici del lavoro** effettuato. Un ulteriore adempimento che rischia di rendere più complesso richiedere l'agevolazione sui lavori di ristrutturazione edilizia, oltre a comportare un nuovo costo a carico dei contribuenti.

È possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all'85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017 dal portale finanziaria2018.enea.it.

Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale curato dei tecnici ENEA acs.enea.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti.

Si ricorda che le detrazioni fiscali sono un meccanismo di incentivazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall'art. 14 del D.L. 63/2013 come convertito dalla legge n. 90/2013 e come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205.

A seguito di imprecise notizie di stampa apparse in questi ultimi giorni relative alla pubblicazione del portale “Finanziaria 2018” per l’invio delle pratiche per la richiesta degli incentivi fiscali per interventi di efficientamento energetico terminati nel 2018, si precisa che la “Scheda descrittiva dell’intervento” da inviare all’ENEA, va firmata da un tecnico abilitato solo nei casi in cui è prevista l’asseverazione.

Quanto affermato è ben esplicitato nei vademecum forniti da ENEA specifici oltre che nella stessa scheda descrittiva, che riporta la seguente dicitura:

“Il documento originale cartaceo, quando è prevista l’asseverazione del tecnico ([vedi vademecum degli interventi](#)) deve riportare la firma ed il timbro del tecnico compilatore e deve essere consegnato al beneficiario per essere esibito a richiesta.”

“Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera h.”

Ad esempio, quindi, al fine di beneficiare della detrazione del 50% dall’Irpef, la comunicazione ENEA sarà obbligatoria per l’installazione di impianti basati sull’impiego di **fonti rinnovabili di energia** (come l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica).

Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:

| INTERVENTI AMMESSI | ALIQUOTA DETRAZIONE |
|--------------------------------|---------------------|
| SERRAMENTI E INFISSI | 50% |
| SCHERMATURE SOLARI | |
| CALDAIE A BIOMASSA | |
| CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A | |

| | |
|--|-----|
| RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO | 65% |
| CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto | |
| GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE | |
| POMPE DI CALORE | |
| SCALDACQUA A PDC | |
| COIBENTAZIONE INVOLUCRO | |
| COLLETTORI SOLARI | |
| GENERATORI IBRIDI | |
| SISTEMI BUILDING AUTOMATION | |
| MICROCOGENERATORI | |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente) | 70% |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + QUALITA' MEDIA dell'involucro) | 75% |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO) | 80% |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) | 85% |

Le principali novità riguardano la riduzione dell'aliquota di detrazione al 50% per:

- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d'infissi,
- schermature solari,
- caldaie a biomassa,
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. **Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti** appartenenti alle classi V₂ VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l'aliquota per:

- interventi di coibentazione dell'involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
- generatori d'aria a condensazione.
- Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

- **gli interventi di tipo condominiale,**

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla **riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell'80%.** Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la **detrazione prevista passa all'85%.** Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Comunicazione ENEA ristrutturazioni Anno 2019

In relazione alle tipologie di interventi (riqualificazione energetica o recupero edilizio), la comunicazione all'Enea deve essere trasmessa telematicamente, di norma, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

I 90 giorni decorrono dalla data del c.d. "collaudo" dei lavori, pertanto non rilevano i momenti di effettuazione dei pagamenti.

Nel caso in cui il collaudo non sia necessario, la data di fine lavori può essere determinata dalla documentazione ricevuta dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa.

Considerato che la procedura informatica per l'invio dei dati è stata attivata nella giornata dell'11 marzo, l'ENEA ha comunicato le seguenti scadenze :

- **scadenza al 9 Giugno 2019 se gli interventi sono stati ultimati dal 1° Gennaio 2019 all' 11 Marzo 2019;**
- **entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori se gli interventi sono stati ultimati a decorrere dal 12 Marzo 2019.**

COLORO CHE AVESSERE BISOGNO DI EFFETTUARE PRATICHE ENEA POSSONO CONTATTARCI IN QUANTO IL NOSTRO STUDIO SI APPOGGIA A UNA PROFESSIONISTA INGEGNERE SPECIALIZZATA IN MATERIA.